



Comune di Cesiomaggiore

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. del

Articolo 1 - Principi generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle organizzazioni resta disciplinata da specifiche convenzioni ed accordi.

Il servizio di volontariato è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Il Comune di Cesiomaggiore riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale. Promuove e favorisce l'apporto di persone singole e/o gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.

Il volontariato individuale svolto sul territorio comunale è quindi l'espressione della coscienza civica della Comunità locale amministrata, protagonista di azioni e interventi che hanno lo scopo di rigenerare e sviluppare i beni comuni a corrispettivo sociale, cioè rafforzare i legami sociali nelle diverse generazioni, promuovere la partecipazione delle persone deboli e svantaggiate alla vita sociale, promuovere, valorizzare, curare e tutelare il patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale, gli immobili pubblici ed ad uso pubblico, le infrastrutture pubbliche, le attività ricreative ed educative, le attività di istruzione e di formazione.

Articolo 2 - Ambito d'intervento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Volontariato nel rispetto del principio di sussidiarietà riconosciuto dall'art. 118 della Costituzione, in ottemperanza al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore).

Il servizio di volontariato può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione comunale, che non siano espressamente vietate o riservate, da leggi, regolamenti comunali e dallo Statuto comunale, ad altri soggetti. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.

L'Amministrazione Comunale potrà affidare ai volontari attività da svolgere sul territorio comunale attraverso prestazioni personali, in modo temporaneo o continuativo, individualmente o in gruppi

A titolo esemplificativo, il volontariato individuale si svolge nei seguenti ambiti:

- Socio-assistenziale ed educativo;
- Tutela ambientale e promozione della creatività urbana;
- Valorizzazione del territorio comunale;
- Cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali;
- Cultura e tempo libero;
- Sport e turismo;
- Lavori di piccola manutenzione;
- Pulizia strade, piazze, parchi, marciapiedi, sentieri e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza del Comune;
- Manutenzione aree giochi;
- servizio di pre-scuola e doposcuola;
- Attività presso la Biblioteca

Articolo 3 - Istituzione dell'Albo comunale dei Volontari

Viene istituito presso il Comune di Cesiomaggiore l'Albo dei Volontari, con modalità conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in materia di volontariato, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale.

L'Albo è tenuto dall'Ufficio Amministrativo.

Articolo 4 - Stato giuridico dei volontari

Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Le attività dei volontari singoli rivestono carattere di complementarietà occasionale in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118 della Costituzione.

L'iscrizione all'Albo dei Volontari non comporta in nessun modo l'instaurazione con il Comune di un rapporto di lavoro.

La collaborazione dei volontari in nessun caso potrà sostituire l'espletamento di funzioni proprie del personale comunale dipendente, né potrà essere considerata titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Le persone che già operano, (in modo non occasionale), come membri effettivi di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, possono collaborare con il Comune a titolo individuale.

I volontari impiegati in base al presente regolamento, a seconda delle esigenze connesse alla singola attività, vengono dotati di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o, comunque, della cittadinanza.

Nell'esecuzione del progetto, al volontario non può essere imposto altro obbligo se non quello di operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengono in contatto nello svolgimento delle loro attività.

Articolo 5 - Requisiti soggettivi del volontario

Gli interessati che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Età non inferiore agli anni 16, a fronte della presentazione del consenso scritto di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci se minorenni. Possono essere ammessi come volontari anche coloro che abbiano un'età inferiore ai 16 anni solo per specifici progetti che espressamente lo prevedano e che siano pensati per tali fasce di età.
- b) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso di soggiorno per i cittadini extra U.E;
- c) Godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
- d) Idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico. Per questo aspetto l'Ente si riserva la facoltà di sottoporre il volontario a visita medica da parte del medico del lavoro.

Per particolari e specifiche attività di volontariato, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Nella scelta dei volontari non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico.

Articolo 6 - Presentazione della domanda

Chi intende svolgere l'attività di volontariato deve essere iscritto all'Albo comunale dei Volontari.

La domanda di iscrizione con la dichiarazione di disponibilità può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. Possono essere iscritti all'Albo comunale i volontari in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, ritenuti idonei in base a quanto disposto dal presente regolamento.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata all'Ufficio Segreteria dell'Ente mediante apposito modulo conforme allo schema allegato sub A al presente regolamento, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Le persone, al momento della richiesta di iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità per tutte o anche solo per alcune delle attività di cui all'articolo 2.

Nella richiesta di iscrizione deve essere dichiarato, oltre a quanto elencato nel precedente art. 5:

- a) le generalità complete del volontario e la sua residenza, i recapiti telefonici, mail o eventuale PEC;
- b) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intende collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
- c) l'accettazione del presente regolamento;
- d) le esperienze maturate dallo stesso e/o i titoli professionali.

Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la fotocopia di carta di identità dell'interessato.

Il Responsabile del procedimento potrà richiedere integrazione della documentazione presentata o procedere ad inviare all'interessato l'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione.

Articolo 7 – Modalità e criteri di affidamento.

L'affidamento dell'attività di volontariato è effettuato dal Responsabile del Servizio competente per il settore cui è riconducibile l'attività da svolgersi, con modalità e condizioni tali da garantire una completa turnazione fra i volontari nell'espletamento delle mansioni inerenti alle attività di volontariato. I volontari da coinvolgere nelle specifiche attività saranno selezionati previa consultazione dell'istanza di iscrizione, tenendo conto di quanto dichiarato dall'interessato nella domanda di iscrizione all'Albo dei volontari.

E' facoltà del Responsabile di cui sopra stabilire all'occorrenza particolari condizioni e modalità di svolgimento delle mansioni con carattere vincolante, a pena di revoca del coinvolgimento del volontario.

Articolo 8 – Disciplinare.

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi, unitamente al Responsabile del settore cui verranno assegnati sulla base del progetto concordato, sottoscriveranno un disciplinare, dove venga specificato:

a) Per l'amministrazione:

- La definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- La definizione di eventuali corsi di formazione indispensabili per la partecipazione al progetto;
- La dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- La dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- L'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

b) Per i volontari:

- La dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per i fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale e che la collaborazione può essere interrotta in qualsiasi momento con congruo preavviso al fine di consentire la prosecuzione del progetto in essere;
- L'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- La dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Il Responsabile del progetto è il Responsabile del Servizio competente per materia.

Il volontario deve sottoscrivere per accettazione l'adesione al progetto prima dell'inizio dell'attività.

Il Responsabile del Servizio o il dipendente comunale incaricato a seguire il progetto hanno il compito di:

- Informare e istruire il volontario circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, cui attenersi;
- Coordinare l'esecuzione degli interventi e la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività senza che ciò comporti subordinazione gerarchica alcuna.

Articolo 9 – Rimborso spese

L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute direttamente connesse all'attività espletata, necessarie e preventivamente autorizzate dal responsabile del Servizio competente per il settore cui è riconducibile l'attività da svolgersi.

L'ente è tenuto a fornire i sistemi di protezione individuale, se occorrenti, gli attrezzi di lavoro, il trasporto su mezzi pubblici o comunali per spostamenti inerenti le loro mansioni, l'organizzazione di brevi corsi di formazione, qualora necessari. Non sarà invece garantito il trasporto per raggiungere il posto di svolgimento dell'incarico.

Articolo 10 – Copertura assicurativa

L'Amministrazione Comunale provvede, a propria cura e spese, alla copertura assicurativa dei volontari iscritti all'Albo e impiegati in specifici progetti ai sensi della normativa vigente, contro i rischi per infortunio e responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i volontari effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli ecc di proprietà dell'ente.
L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

Articolo 11 – Cancellazione e rinunce

Il volontario può rinunciare all'attività previo avviso al Responsabile del servizio di riferimento affinché si possa provvedere alla sostituzione.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il volontario, qualora:

- a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;
- b) dal comportamento del volontario possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza in generale;
- c) siano accertate a carico del volontario violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, di portata tale da inficiare il rapporto fiduciario e di collaborazione instauratosi verso la collettività;
- d) per inattività pari o superiore a anni tre;
- e) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.

Articolo 12 - Doveri del volontario

Ciascun volontario è tenuto a:

- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico, in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento e del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
- rispettare gli orari di attività prestabiliti;
- tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;
- tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione;
- astenersi durante il servizio volontario da attività estranee al servizio stesso;
- comunicare tempestivamente all'ufficio competente eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
- segnalare agli uffici tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;
- utilizzare gli eventuali attrezzi o strumenti di lavoro con la massima cura e diligenza;
- indossare obbligatoriamente le attrezzature di protezione individuale fornite dall'Amministrazione.

Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che in tale caso l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo, salvo che sia diversamente accertato dalle autorità competenti.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali del volontario

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dal reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
